

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3053

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TRANCASSINI, FOTI, BUTTI, RACHELE SILVESTRI, ALBANO, PRISCO

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016

Presentata il 23 aprile 2021

ONOREVOLI COLLEGHI ! – I drammatici eventi sismici che hanno colpito i territori di quattro regioni dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) dal 24 agosto 2016 sono ancora impressi nella nostra memoria.

Territori feriti, esposti al rischio dello spopolamento e alla crisi del tessuto sociale ed economico, che faticano a ripartire e che ancora oggi si sentono abbandonati dalle istituzioni.

La presente proposta di legge vuole contribuire a sostenere le famiglie di questi territori nel ritorno alla normalità, cominciando dai familiari delle vittime dell'evento calamitoso.

L'articolo 1 prevede l'istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali nello stato di previsione del Ministero della transizione eco-

logica, destinato ai familiari delle vittime di eventi calamitosi di origine naturale. Il Fondo ha una dotazione annua di 40 milioni di euro a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge. Possono accedere al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie stabilite dall'articolo 3, i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute. La somma complessiva attribuita ai familiari di ciascuna vittima non può essere superiore a 200.000 euro ed è stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. I provvedimenti per l'attribuzione dei benefici economici sono adottati dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e tali benefici sono esenti da ogni

imposta o tassa e possono essere cumulati con ogni altro aiuto cui i soggetti beneficiari abbiano diritto, a qualsiasi titolo, ai sensi della normativa vigente.

L'articolo 2 prevede ulteriori misure in favore dei familiari delle vittime degli eventi calamitosi per agevolare il loro inserimento nel mercato del lavoro, stabilendo appositi criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria della legge.

Nell'ambito dell'esame del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, il gruppo di Fratelli d'Italia, già nel luglio 2018, aveva presentato delle proposte emendative, che erano state sollecitate dal coordinamento dei vari comitati nati a seguito del sisma. Una sollecitazione che era poi stata dimenticata e

che solo Fratelli d'Italia aveva raccolto. In seguito alla bocciatura da parte delle forze di maggioranza, i suddetti emendamenti sono stati ripresentati più volte, ottenendo sempre il medesimo esito negativo. Ad oggi, la Commissione Ambiente della Camera dei deputati sta esaminando delle proposte che volgono nella direzione indicata dai citati emendamenti. Sebbene si ritenga che sarebbe stato più veloce approvare un emendamento, invece che presentare una proposta di legge, prendiamo atto che se questa è l'unica possibilità per approvare misure così importanti, anche Fratelli d'Italia vuole dare il suo contributo.

Auspichiamo, quindi, che questa proposta di legge, abbinata alle altre sullo stesso tema, venga esaminata quanto prima, al fine di garantire una risposta concreta ai cittadini che hanno subito una così gravosa perdita.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Istituzione del Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali)

1. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito il Fondo solidale per i familiari delle vittime di catastrofi naturali, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3, i familiari, fino al primo grado di parentela, delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

3. Ai familiari di ciascuna vittima degli eventi sismici di cui al comma 2 è attribuita una somma complessiva non superiore a 200.000 euro, stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.

4. Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 adotta i provvedimenti per l'attribuzione dei benefici economici di cui al comma 3.

5. I benefici economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Art. 2.

(Criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione,

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 40.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

